



Comune di Catenanuova

Libero Consorzio Comunale di Enna

P. I.V.A. 80001380866

MES 50

Prot. nr. 3708 del 30/03/2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. nr. 152/06 e ss. mm. ed ii. per garantire la continuità del servizio per lo spazzamento, la raccolta ed il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale ed avviare la raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge- AFFIDAMENTO SERVIZIO.

ORDINANZA nr. 12..... del 30 marzo 2018

IL SINDACO

Premesso che:

- il servizio integrato dei rifiuti per il comune di Catenanuova, dal mese di settembre 2013, è stato gestito dal Commissario Straordinario a mezzo dell'ATO nr. 6 - Società EnnaEuno s.p.a. in liquidazione;
- con Decreto del Presidente della Regione nr. 526 del 09/03/2017, in esecuzione all'Ordinanza del Presidente della Regione nr. 2/Rif/2017, è stato nominato il Commissario Straordinario della S.R.R. allo scopo di garantire la continuità del servizio di gestione integrata nei comuni afferenti la S.R.R., in deroga ai termini di cui all'art. 19, comma 2-bis, della L.R. nr. 9/2010 e secondo i termini e le modalità disciplinate nel Decreto Presidenziale di nomina, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti nell'intero territorio regionale ed evitare il determinarsi di crisi igienico-sanitarie. Il Commissario Straordinario potrà avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti ...;
- con la nota, prot. nr. 899 del 21/03/2017, il Commissario Straordinario della S.R.R. ha comunicato di non essere nelle condizioni di garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti, evidenziando, tra l'altro, la mancata iscrizione della società EnnaEuno all'albo gestori ambientali e l'impossibilità di regolarizzazione, in mancanza dei requisiti economici e finanziari richiesti dalla normativa vigente;
- attesa la superiore comunicazione, sono state chieste direttive urgentissime agli organi regionali competenti ed ai rappresentanti dell'ATO nr. 6 EnnaEuno e della S.R.R. Enna Provincia, ma non è pervenuta nessuna risposta;
- dopo qualche giorno che il Commissario Straordinario della S.R.R. ha rassegnato le dimissioni dall'incarico si è creato un vuoto nella direzione del servizio in una situazione già complessa e fuori dalle regole;
- il Presidente della S.R.R. Enna Provincia ATO nr. 6, con la nota prot. 309/17 del 05/05/2017, prospettava che la titolarità del servizio fosse trasferita direttamente in capo ai Comuni, con conseguente gestione dei mezzi e del personale;
- tale conclusione è stata contestata, stante l'assenza di qualsivoglia norma o atto negoziale che ne giustificasse il transito della gestione;
- a seguito della comunicazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario del 23.02.2016 prot. nr. 1281, assunta al prot. nr. 2204 del 27.02.17, sono state emanate le Ordinanze Sindacale nr. 8 del 16/03/17 e nr. 9 del 12/04/17 ove venivano individuate le direttive per la fornitura dei carburanti ed il noleggio degli automezzi necessari a poter espletare il servizio in argomento mediante pagamenti diretti da parte di questo Comune, in sostituzione della gestione Commissariale della S.R.R. ed in considerazione dell'eccezionale ed urgente situazione economica/finanziaria che ha determinato l'assoluta ed improrogabile necessità di un intervento, anche sostitutivo, al fine di garantire un corretto svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti nell'intero territorio del Comune di Catenanuova;

- il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di questo Comune da tempo è molto critica in quanto la raccolta "porta a porta" non avviene regolarmente e ciò ha comportato l'accumulo di rifiuti in varie parti del paese ed ha costretto l'adozione di diverse ordinanze con interventi sostitutivi da parte di questo Comune, per rimuovere i cumuli dei rifiuti lungo le vie cittadine, l'accumulo di R.A.E. e di rifiuti ingombranti in diverse zone del territorio comunale a causa dei diversi e continuati disservizi, infatti si è stati costretti ad emettere l'Ordinanza nr. 17 del 12/04/17 per intervenire in sostituzione dell'Ente gestore;
- inoltre la società EnnaEuno in liquidazione, a causa di numerosi pignoramenti che hanno causato l'impossibilità dei pagamenti mensili al personale dipendente, comportando disagi per i lavoratori che hanno intimato l'interruzione del servizio con conseguenti problematiche a carattere igienico/sanitario, ha costretto questa Amministrazione ad emettere diverse ordinanze (nr. 18 del 12/04/17 – nr. 21 del 15/05/17 – nr. 28 del 26/06/17 – nr. 32 del 18/07/17 – nr. 35 del 09/08/17 – nr. 38 del 11/09/17 – nr. 43 del 23.10.17 – nr. 44 del 24.10.17 – nr. 46 del 15.11.17 – nr. 48 del 28.11.17 – nr. 52 del 12.12.17 – nr. 3 del 22.01.18, etc.) per il pagamento in acconto degli emolumenti agli stessi operatori; tale modalità di pagamento è stata richiesta anche dal Commissario della S.R.R., nominato con D.P. n. 564 del 30/06/2017, a seguito del suo insediamento, con la nota prot. n. 968 del 25/07/2017;
- a causa delle carenze organizzative, l'ATO non ha proceduto all'attivazione del servizio per la raccolta differenziata, non consentendo la riduzione dei rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, come previsto dalle vigenti norme in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- a ciò si aggiunge il fatto che il centro di compostaggio di Dittaino ormai da tempo non è funzionante con impossibilità di procedere alla differenziazione della frazione umida del rifiuto;
- la società EnnaEuno s.p.a. non ha mai certificato le spese effettuate per il cantiere di Catenanuova, limitandosi ad emettere la semplice fattura che è solo un documento contabile;
- questo Comune ha posto in essere tutti gli atti propedeutici per assicurare la gestione ordinaria del servizio nel rispetto delle leggi vigenti ed infatti con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 24/04/2015, il civico consenso recepisce l'atto deliberativo di G.M. nr. 18/15, concernente la costituzione dell'A.R.O. in forma singola individuando il solo territorio del comune di Catenanuova come Ambito Territoriale Ottimale di riferimento;
- con delibera di G.M. nr. 64 del 16/06/15 il "Piano di Intervento per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani", redatto secondo le vigenti norme in materia, viene approvato da questa Amministrazione, e trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, giusta nota prot. nr. 5640 del 18.06.15;
- il superiore "Piano" è stato istruito e verbalizzato con relazione istruttoria del 07.07.15, in contradditorio con il competente Assessorato Regionale, nonché integrato con successivo documento, ed è stato approvato con delibera di G.M. nr. 94 del 08.09.15;
- il documento integrativo è stato anche approvato dal civico consenso, giusta delibera di C.C. nr. 40 del 16.09.15;
- il piano di cui sopra è stato trasmesso anche alla S.R.R. – Ufficio del Commissario di Enna, giusta nota prot. nr. 11221 del 18.11.15;
- il sopra citato è divenuto esecutivo per il decorso del termine previsto dall'Ordinanza 2 Rif del Presidente della Regione in assenza di approvazione formale da parte del Dipartimento regionale;
- è in corso l'istruttoria per l'affidamento del servizio presso mediante gara di pubblico incanto;
- vista la nota del Presidente della S.R.R., prot. nr. 857/2017 del 30/08/2017, con la quale comunica il cronoprogramma delle assunzioni concordato tra la S.R.R. e le rappresentanze sindacali provinciali relativo al transito del personale della società EnnaEuno al nuovo sistema di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale 8 aprile 2010 nr. 9 e diffida i Comuni ad avviare autonomamente il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio delle A.R.O. di competenza mediante affidamenti del servizio, anche in modalità provvisoria, entro la data prevista dal cronoprogramma per il transito del relativo personale che per questo ente è previsto in data 27/10/2017;
- Accertato che il servizio attualmente svolto nel cantiere di Catenanuova presenta le seguenti criticità e lacune:
 - non è stata mai attivata la raccolta differenziata;



- 
- i rifiuti ingombranti ed i R.A.E. vengono lasciati sulle strade e sui marciapiedi e l'Ente si è più volte fatto carico di smaltire tali rifiuti affidandone a ditte specializzate la raccolta e lo smaltimento;
 - i rifiuti speciali come pneumatici anche loro sono stati oggetto d'intervento da parte di questo Ente;
 - i cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti in molti siti sono stati eliminati dimezzandone nel territorio la quantità e quindi da tempo il servizio porta a porta spesso subisce interruzioni con conseguenti accumuli dei rifiuti che vengono abbandonati lungo le strade;
 - i mezzi assegnati al cantiere nel tempo sono stati ricoverati in officine ma non vengono riparati a causa della situazione debitoria dell'A.T.O. e sono stati sostituiti da mezzi noleggiati, con conseguente incremento dei costi;
 - la situazione da ultimo è degenerata al punto che i Sindaci provvedono con propri atti a fornire il noleggio dei mezzi, la fornitura del carburante e perfino al pagamento degli emolumenti;
- Considerato che la società EnnaEuno di cui si avvale il Commissario della S.R.R. è di fatto inesistente per carenza di risorse strumentali e finanziarie e non risulta iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali;
 - Ritenuto che l'affidamento esterno del servizio consente di adempiere agli obblighi retributivi e contributivi del personale;
 - Atteso che non si può provvedere con altri strumenti e che per la caratteristica igienica/sanitaria del servizio è necessario assicurarne la continuità in quanto senza soluzione di continuità;
 - Che con nota, prot. nr. 1419 del 05.02.18, è stato chiesto alla "S.R.R. – EN - A.T.O. 6" il parere di congruità in merito al "Piano di intervento di gestione dei servizi per l'igiene urbana ed ambientale", quale atto indispensabile per l'avvio dei procedimenti di gara di pubblico incanto da parte della "U.R.E.G.A. – EN";
 - Che la "S.R.R. – EN – A.T.O. 6" con nota prot. nr. 104/2018 del 13.02.18, ha riscontrato che necessita rivedere il sopra citato "Piano", in una serie di imprescindibili condizioni, tutte indicate e riportate in detta nota, restando nell'attesa di ricevere il D.D.G. del D.R.A.R.;
 - Preso atto, pertanto che per l'affidamento del servizio a pubblico incanto occorre rispettare le vigenti norme in materia di appalti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), quindi necessitano i necessari ed indispensabili tempi;

Visto l'art. 3 comma 8 dell'Ordinanza nr. 5/Rif del Presidente della Regione del 7 giugno 2016 e segg. che impongono ai Sindaci di attivarsi a porre in essere ogni azione utile a incrementare la raccolta differenziata, che necessita adottare ogni iniziativa utile per regolarizzare il servizio integrato dei rifiuti al fine di scongiurare pericoli per la salute pubblica a tutela dei cittadini.

Vista l'Ordinanza nr. 9 Rif del 15 settembre 2017, che proroga le gestioni commissariali delle S.R.R. in atto esistenti e prevede che i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali e che i Sindaci sono la massima autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;

Considerato che:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs nr. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste e, in particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
- nelle more della gara per l'affidamento ordinario del servizio, l'Amministrazione Comunale è onerata ad assumere in forma diretta la gestione del servizio per ovviare ai problemi igienico sanitari e per attivare immediatamente la raccolta differenziata al fine di evitare possibili emergenze sanitarie e di igiene pubblica dovuta all'interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Visti:

- il decreto legislativo del 03 aprile 2006 nr. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale del 8 aprile 2010 nr. 9 inerente la "Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti inquinati" che ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, nr. 152 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- la Legge Regionale del 9 gennaio 2013 nr. 3, modificando l'art. 5 della L.R. 8 aprile 2010 nr. 9, con l'introduzione del comma 2 ter, ha stabilito che i Comuni in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, possono procedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e della raccolta differenziata;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del D.Lgs. nr. 152/06:

- Art. 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- Art. 191 il quale stabilisce che "qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ... *omissis*";
- Art. 181 comma 1 che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti impone alle autorità competenti di favorire la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
- Art. 192 comma 1 relativo all'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e nei successivi commi 3 e 4 gli obblighi per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 a carico dei trasgressori;
- Artt. da 254 a 263, recanti la disciplina del sistema sanzionatorio in tema di gestione dei rifiuti, ed in particolare degli artt. 255 e 256 che sanzionano l'illecito abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000, nr. 267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, nr. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, nr. 125 "il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Ritenuto che:

- sussistono i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del presente provvedimento;
- per quanto sopra esposto occorre assicurare il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale ed in particolare avviare la raccolta differenziata al fine di raggiungere gli obiettivi minimi imposti dalla legge, con decorrenza dal 03 Aprile 2018 e fino al 03 agosto 2018 (mesi quattro) con cessazione anticipata, previo preavviso via *pec* di 72 (settantadue) ore, nel caso di conclusione dell'affidamento del servizio di igiene ambientale la cui procedura è stata già avviata;
- è urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art.191 del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

Dato atto, altresì, per le considerazioni di cui al punto precedente, che la presente ordinanza riveste carattere di somma urgenza;

Considerati gli accordi quadro siglati tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ANCI Sicilia e le Organizzazioni Sindacali del 6 agosto 2013 e del 2 febbraio 2015, relativi al personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale nr. 9/2010, concordati per il raggiungimento dell'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali e che individuano il personale che i soggetti gestori o affidatari del servizio, dovranno obbligatoriamente assumere per le esigenze di organico derivanti dai nuovi piani di intervento;

Atteso che nel cantiere di Catenanuova il personale operativo non svolge con regolarità il proprio servizio creando di fatto disaggi di notevole entità, anche molto gravi, di natura igienico/sanitaria;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. nr. 9/2010;

Vista la L.R. nr. 3/2013;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie, Regio Decreto nr. 1265 del 27/07/1934;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 nr. 833 istitutiva del Servizio Sanitario;

Visto l'art. 69 del D.Lgs 29 ottobre 1955, nr. 6, convertito con Legge Regionale 15 marzo 1963, nr. 16;

Vista la legge nr. 142/1990, così come recepita in Sicilia dalla Legge Regionale nr. 48//1991;

Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali 11 aprile 1992, nr. 2;

Visto il decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;

Vista la Legge nr. 689 del 24.11.1981;

Visti gli artt. 50, 54 e 107, 191 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 marzo 1992, nr. 257;

Vista la L.R. 29 aprile 2014, nr. 10;

Visto il vigente Statuto Comunale

Vista la Legge nr. 241/90, e la L.R. nr. 10/91 e successive modificazioni;

Visti l'O.EE.LL. ed il relativo regolamento in vigore, così come modificato dalle LL.RR. nr. 48/91 e nr. 30/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, D.L. 23/05/2008, nr. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008, nr. 125;

Visto l'accordo quadro stilato tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, A.N.C.I. Sicilia e le Organizzazioni Sindacali del 6 agosto 2013;

Visto l'accordo quadro stilato tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ANCI Sicilia e le Organizzazioni Sindacali del 2 febbraio 2015;

Vista la comunicazione del Settore Tecnico Comunale, prot. nr. 1532 del 07.02.18;

Vista la segnalazione della Polizia Municipale, prot. nr. 174/P.L. del 06.02.18;

Vista la delibera di C.C. nr. 2 del 27.02.2018;

Visto il verbale della manifestazione di interesse del 12.03.18, espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. nr. 50/16 per l'affidamento della gestione dei rifiuti solidi urbani e l'avvio della raccolta differenziata nell'A.R.O. individuato nel territorio del comune di Catenanuova;

Visto il verbale di trattativa privata del 21.03.18 celebrata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. nr. 50/16, a seguito manifestazione d'interesse sopra citata;

Vista la nota di questo Comune, prot. nr. 3484 del 26.03.18, individuazione del personale da trasferire dalla "S.R.R. – EN – A.T.O. 6" alla ditta subentrante;

O R D I N A

per i motivi esposti in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, con i poteri di cui l'articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 e s.m.i., sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

1. Intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale di questo Comune ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in via sostitutiva della Gestione Commissariale della "S.R.R. – EN – A.T.O. nr. 6" e della società "EnnaEuno s.p.a. in liquidazione", gestore del servizio integrato dei rifiuti, con decorrenza dal 03.04.2018 fino al 03.08.2018, eventualmente rinnovabile per improrogabili esigente di questo Comune, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. nr. 50/16, ed per avviare la raccolta differenziata con il sistema porta a porta;

2. Derogare in parte alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente in particolare al D. Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nonché alle leggi regionali di riferimento L.R. 12/2011 così come modificata in ultimo dalla L.R. 8/2016 e D.P.R.S. 13/2012 e alla L.R. 9/2010 relativamente alla disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e all'art. 202 affidamento del servizio del D.Lgs. 152/2006;

3. Affidare per mesi 4 (quattro) al prezzo offerto di €. 35.839,80 mensili (già decurtato del ribasso d'asta del 20,0100% I.V.A. esclusa), eventualmente frazionabili in giorni lavorativi, qualora non ultimasse la mensilità, alla ditta "Co.Ge.Si – s.r.l. – Servizi Ambientali" avente sede a S. Giuseppe Jato (PA) in via Pergole, 3 (P. IVA 06157270825), numero di iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti al nr. PA - 11672 con la Categoria 1 – Classe C, Categoria 4 – Classe B, Categoria 5 – Classe D, Categoria 8 – Classe E, con relativa sottocategoria di spazzamento meccanico e gestione C.C.R. – Classe 1C;

4. Dare atto che il servizio affidato consiste nella raccolta dei rifiuti solidi urbani da eseguire porta a porta, spazzamento delle principali vie e piazze, smaltimento in discarica autorizzata ed avvio della raccolta differenziata, manutenzione del verde pubblico, disinfezione, pulizia caditoie e lavaggio piazze comprensivo di personale, attrezzi, automezzi, carburanti, trasporto in discarica e quant'altro necessario per dare il servizio secondo quanto preventivato negli elaborati progettuali;
5. Saranno concordate le fasi di start up e messa a regime della raccolta differenziata con sistema porta a porta in modo da passare progressivamente alla raccolta differenziata;
6. Demandare ai Responsabili dei Settore Tecnico e Finanziario, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali di cui al D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 per la piena esecuzione della presente ordinanza;
7. Revocare ogni altro provvedimento in conflitto con la presente ordinanza;
8. Riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo per la ditta di cui al dispositivo nr. 3 (tre);

A V V E R T E

- è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali.

D I S P O N E

- che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione amministrazione trasparente;
- che la stessa sia trasmessa a mezzo pec:
 - alla ditta "Co.Ge.Si. - s.r.l. – Servizi Ambientali" con sede a San Giuseppe Jato (PA) in via Pergole, 3, P. IVA 06157270825;
 - alla società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna Provincia ATO n. 6;
 - alla Società A.T.O. – 6 EnnaEuno s.p.a. in liquidazione;
 - al Responsabile del Settore Tecnico del comune di Catenanuova;
 - al Responsabile del Settore Economico/Finanziario del comune di Catenanuova;
 - al Responsabile del Comando della Polizia Locale del comune di Catenanuova;
- che la stessa venga trasmessa per conoscenza ed a mezzo pec:
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
 - alla Ministro della Salute;
 - al Presidente della Regione Siciliana;
 - all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
 - a S.E. il Prefetto di Enna;
 - al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna,
 - all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;

all'A.R.P.A. sede di Enna; al Responsabile dello Stabilimento Idrico provvisorio di Catenanuova; al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Presidio di Catenanuova; al Comando Stazione dei Carabinieri di Catenanuova.

A V V I S A

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.

30 MAR. 2018
Dalla Residenza Municipale li,

Il Sindaco
(dott. Aldo Ubaldo Biondi)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Biondi".

C O M M I T T E

Il Consiglio Comunale ha deciso di autorizzare l'apertura di una nuova strada di servizio nell'area compresa tra la strada principale e la strada secondaria che collega la strada principale con la strada secondaria.

R A G I O N E

Il Consiglio Comunale ha deciso di autorizzare l'apertura di una nuova strada di servizio nell'area compresa tra la strada principale e la strada secondaria.

Il Consiglio Comunale ha deciso di autorizzare l'apertura di una nuova strada di servizio nell'area compresa tra la strada principale e la strada secondaria.

Il Consiglio Comunale ha deciso di autorizzare l'apertura di una nuova strada di servizio nell'area compresa tra la strada principale e la strada secondaria.